

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022. C. 1686 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	204
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	210
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Governo della Malaysia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022. C. 1687 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	206
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	211

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di riordino delle norme relative alla concessione di spazi e aree pubbliche di interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio per l'installazione di strutture amovibili funzionali all'attività esercitata. C. 1486 Caramanna (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	209
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	209

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 3 aprile 2024. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 15.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022.

C. 1686 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Beatriz COLOMBO (FDI), *relatrice*, ai fini dell'espressione del relativo parere alla III Commissione, riferisce sul disegno di legge C. 1686, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022 ».

Ricorda che il disegno di legge mira ratificare il primo Accordo bilaterale concluso tra l'Unione europea e la Thailandia e costituisce un notevole progresso verso il rafforzamento del ruolo dell'Unione europea nel Sud-Est asiatico, in piena compatibilità con la Strategia dell'Unione europea per l'Indo-Pacifico e sulla base di valori universali condivisi, come la democrazia e i diritti umani. L'attuazione dell'Accordo

comporterà – secondo il Governo – vantaggi concreti per entrambe le Parti, creando i presupposti per la promozione dei più vasti interessi politici ed economici dell'Unione europea.

Sottolinea che l'Accordo si pone come obiettivo lo sviluppo delle relazioni orientate al futuro con una prospettiva più strutturata e strategica, partendo da valori condivisi e da questioni di reciproco interesse, impegnando le Parti a mantenere un dialogo globale e a intensificare la cooperazione in tutti i settori di interesse comune. L'intesa rafforza infatti la collaborazione in un'ampia gamma di settori, tra cui i diritti umani, la non proliferazione delle armi di distruzione di massa, la lotta al terrorismo, la lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata, il commercio, la migrazione, l'ambiente, l'energia, i cambiamenti climatici, i trasporti, la scienza e la tecnologia, l'occupazione e gli affari sociali, l'istruzione, l'agricoltura e la cultura. Infine, l'Accordo stabilisce la cornice giuridica e politico-istituzionale di riferimento per le relazioni bilaterali con la Thailandia.

Rinviano per ogni ulteriore approfondimento alla documentazione predisposta dagli uffici, per quanto più direttamente di interesse della Commissione segnala che l'Accordo, il cui testo si compone di 64 articoli, suddivisi in otto titoli, all'articolo 7 prevede che le Parti si adoperano a scambiare opinioni e a collaborare nell'ambito di consessi e organizzazioni regionali e internazionali, tra le quali la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo e l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) convenendo di svolgere le attività oggetto di dialogo e cooperazione a livello bilaterale o regionale o combinando i due livelli (articolo 8).

Fa poi presente che il titolo III, articoli da 9 a 19, dispone sulla cooperazione in materia di scambi e investimenti. In particolare le Parti istituiscono un dialogo avente ad oggetto gli scambi bilaterali e multilaterali e si impegnano a promuovere lo sviluppo e la diversificazione degli

scambi commerciali reciproci, nel rispetto dei principi e delle norme dell'OMC (articolo 9). Gli articoli da 10 a 13 stabiliscono poi forme di cooperazione in materia sanitaria e fitosanitaria (nelle modalità stabilite dai pertinenti strumenti di diritto internazionale), di transizione globale verso sistemi alimentari sostenibili, di ostacoli tecnici agli scambi, di cooperazione doganale e agevolazione degli scambi. In materia di misure *antidumping*, le Parti ribadiscono i diritti e gli obblighi derivanti dall'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 e dell'Accordo dell'OMC relativo all'applicazione del predetto articolo (articolo 14).

Evidenzia che con l'articolo 15 si impegnano a incentivare i flussi di investimenti reciproci. Entrambe le Parti si adoperano per cooperare in settori concordati per migliorare la comprensione reciproca delle rispettive leggi e politiche in materia di concorrenza (articolo 16). I successivi articoli 17 e 18 prevedono infine l'avvio di un dialogo sui servizi e lo scambio di informazioni sui diritti di proprietà intellettuale. Le Parti riconoscono poi la natura mondiale del commercio digitale e affermano l'importanza di partecipare ai consessi multilaterali per promuoverne lo sviluppo (articolo 19).

Rileva che il titolo IV, articoli da 20 a 29, reca disposizioni circa la cooperazione nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia, mentre il titolo V, articoli da 30 a 49, si occupa di cooperazione in altri settori. Tra di essi, in particolare, le Parti convengono di promuovere la cooperazione su una politica industriale che sostenga lo svolgimento di attività produttive inclusive, sostenibili e orientate allo sviluppo, la creazione di posti di lavoro dignitosi, la resilienza della catena di approvvigionamento, al fine di migliorare la competitività e la crescita delle micro, piccole e medie imprese e agevolano e sostengono le attività di cooperazione pertinenti nel settore privato di entrambe (articoli 34 e 35). Le Parti convengono di cooperare in tutti i campi della scienza, della tecnologia e dell'in-

novazione nei settori di interesse reciproco e nel rispetto delle loro politiche (articolo 37). L'articolo 39 illustra le forme di cooperazione con cui le Parti si adoperano per intensificare la cooperazione nel settore dell'energia, mentre gli articoli da 41 a 46 illustrano poi le forme di collaborazione, tra le altre, in materia di turismo e di protezione dell'ambiente (le Parti si adoperano in particolare per attuare l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e gli accordi multilaterali pertinenti in materia di ambiente, compreso l'Accordo di Parigi).

Osserva quindi che gli articoli 50 e 51 (titolo VI) prevedono strumenti di cooperazione mentre l'articolo 52 (titolo VII) prevede l'istituzione di un Comitato misto, composto da rappresentanti delle Parti e incaricato di garantire il buon funzionamento dell'Accordo e formulare raccomandazioni per promuoverne gli obiettivi.

Segnala quindi che il titolo VIII (articoli da 53 a 64) reca le disposizioni finali: la clausola evolutiva, descritta dall'articolo 53, prevede che le Parti possono estendere di concerto l'Accordo; l'articolo 54 regola il rapporto dell'APC con altri accordi; in virtù dell'articolo 55, le Parti adottano le misure, di portata generale o specifica, necessarie per l'adempimento degli obblighi ad esse incombenti in forza dell'APC; gli articoli 56 e 57 disciplinano la cooperazione nel quadro dell'APC tramite esperti e funzionari e l'ambito di applicazione territoriale; gli articoli da 58 a 64 definiscono la natura mista dell'Accordo, la sua durata, le modalità di modifica, le notifiche e i testi facenti fede.

Ricorda, infine, che il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 contiene le clausole finanziarie e dispone che agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 53 e 54 dell'Accordo si dovrà fare fronte con apposito provvedimento legislativo. L'articolo 4 dispone circa l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Governo della Malaysia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022.

C. 1687 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giorgia ANDREUZZA (LEGA), *relatrice*, ai fini dell'espressione del relativo parere alla III Commissione, riferisce sul disegno di legge C. 1687, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Governo della Malaysia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022 ».

Ricorda che si tratta del primo accordo bilaterale concluso tra l'Unione europea e la Malaysia e costituisce un notevole progresso verso il rafforzamento del ruolo dell'Unione europea nel Sud-Est asiatico, in piena compatibilità con la Strategia dell'Unione europea per l'Indo-Pacifico e sulla base di valori universali condivisi. L'attuazione dell'Accordo comporterà – secondo il Governo – vantaggi concreti per entrambe le Parti, creando i presupposti per la promozione dei più vasti interessi politici ed economici dell'Unione europea.

Evidenzia che l'Accordo si propone di instaurare un partenariato rafforzato tra le Parti e approfondire e consolidare la cooperazione sulle questioni di reciproco interesse, in modo da riflettere valori condivisi e principi comuni. L'intesa rafforza infatti la collaborazione in un'ampia gamma di settori, tra cui i diritti umani, la non proliferazione delle armi di distruzione di massa, la lotta al terrorismo, la lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata,

il commercio, la migrazione, l'ambiente, l'energia, i cambiamenti climatici, i trasporti, la scienza e la tecnologia, l'occupazione e gli affari sociali, l'istruzione, l'agricoltura e la cultura. L'intesa comprende anche un'importante sezione sulla cooperazione commerciale, che apre la strada alla conclusione dei negoziati in corso sull'Accordo di libero scambio. L'APC regola in particolare i seguenti argomenti principali: cooperazione bilaterale, regionale e internazionale; cooperazione in materia di pace, sicurezza e stabilità internazionali; cooperazione in materia di commercio e investimenti; cooperazione in materia di giustizia e sicurezza; cooperazione in materia di scienza, tecnologia e innovazione; cooperazione in altre materie settoriali.

Ricorda che la Malaysia è il terzo partner commerciale dell'UE in ambito ASEAN (dopo Singapore ed il Vietnam). I settori di punta che guidano la crescita e le esportazioni sono gli idrocarburi, l'industria dei semiconduttori e l'olio di palma. Il PIL malese è composto per il 51 per cento dai servizi, per il 40,7 per cento dall'industria e per l'8,3 per cento dal settore primario. Molto sviluppato il comparto finanziario: il mercato dei capitali è il più grande al mondo in termini di titoli islamici, ed il terzo dell'Asia-Pacifico in termini obbligazionari. L'economia malese gode di un forte grado di apertura al commercio internazionale, con una bilancia commerciale in attivo da oltre due decenni consecutivi.

Sottolinea che un ruolo essenziale nella crescita è giocato dalle piccole e medie imprese, che rappresentano circa il 95 per cento della totalità delle società operanti nel Paese.

Rileva che i proventi del settore *oil & gas* rappresentano circa il 20 per cento del PIL, rendendo l'economia malese vulnerabile alle oscillazioni dei prezzi a livello mondiale (la Malaysia è il secondo produttore di petrolio e gas naturale del Sud-est asiatico ed è strategicamente posizionata sulle più importanti rotte per il commercio di energia).

Riferisce che sul piano delle relazioni commerciali, nel 2022 l'interscambio è au-

mentato del 27,1 per cento (3,4 miliardi di euro). In particolare, le esportazioni italiane sono cresciute del 36,2 per cento (1,5 miliardi di euro) mentre le importazioni del 20,7 per cento (1,9 miliardi di euro). Nei primi 6 mesi del 2023 gli scambi sono scesi del 21 per cento (1,4 miliardi di euro; *export* -7 per cento, *import* -30 per cento, con un saldo negativo per l'Italia di 92 milioni di euro).

Fa presente che le esportazioni italiane comprendono macchinari industriali, apparecchi elettrici e componentistica elettronica, elicotteri, prodotti alimentari e bevande, prodotti chimici e farmaceutici, abbigliamento e calzature. Le importazioni includono olio di palma, prodotti elettrici ed elettronici, metalli di base e semilavorati in metallo, prodotti petroliferi raffinati, articoli in gomma e materie plastiche. Il settore dei macchinari industriali resta quello che presenta le maggiori opportunità per le nostre imprese. Il *Made in Italy* conta, infatti, prodotti ad elevato contenuto tecnologico molto apprezzati dall'industria locale, che necessita di beni strumentali per sostenere la crescita del sistema produttivo.

Rinviando per ogni ulteriore approfondimento alla documentazione predisposta dagli uffici, per quanto più direttamente di interesse della Commissione segnala che l'Accordo, il cui testo si compone di 60 articoli, suddivisi in dieci titoli, all'articolo 3 prevede che le Parti si adoperano a collaborare nell'ambito di consessi e organizzazioni regionali e internazionali, tra le quali la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo e l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) convenendo di cooperare a livello bilaterale o regionale o combinando i due livelli (articolo 4).

Ricorda che il titolo III, articoli da 5 a 9, dispone sulla cooperazione in materia di pace, sicurezza e stabilità internazionali.

Evidenzia poi che il titolo IV, articoli da 10 a 17, dispone sulla cooperazione in materia di commercio e investimenti. Le Parti cooperano in materia di commercio e investimenti, impegnandosi, tra l'altro, a concludere tra di esse un Accordo di libero

scambio (articolo 10). Inoltre, le Parti potranno decidere di sviluppare le loro relazioni in materia di commercio e investimenti attraverso il dialogo, la cooperazione e iniziative definite di comune accordo, affrontando i settori di cui agli articoli da 11 a 17 (questioni sanitarie e fitosanitarie; ostacoli tecnici agli scambi; dogane; investimenti; concorrenza; servizi; diritti di proprietà intellettuale).

Fa poi presente che il titolo V, articoli da 18 a 24, dispone sulla cooperazione in materia di giustizia e sicurezza, mentre il titolo VI, articoli da 25 a 33, dispone sulla cooperazione in altri settori. Tra di essi segnala l'impegno a collaborare in materia fiscale attraverso lo scambio di informazioni e la prevenzione delle pratiche fiscali dannose, attuati conformemente alle norme internazionali, al fine di promuovere e sviluppare le attività economiche (articolo 28), l'impegno a promuovere la cooperazione in materia di politica industriale, tenendo conto delle rispettive politiche e finalità economiche, in tutti i settori giudicati opportuni onde migliorare, in particolare, la competitività delle piccole e medie imprese (articolo 29) nonché l'impegno a intensificare lo scambio di informazioni per garantire uno sviluppo equilibrato e sostenibile del turismo (articolo 30).

Evidenzia che il titolo VII, articoli da 34 a 46, dispone sulla cooperazione in materia di scienza, tecnologia e innovazione. In particolare, le Parti incoraggiano, sviluppano e facilitano la cooperazione nei settori della scienza, della tecnologia e dell'innovazione, attraverso scambio di informazioni, promozione di partenariati di ricerca e promozione della formazione e degli scambi di ricercatori (articolo 34). È presente l'impegno a intensificare la cooperazione nel settore dell'energia (articolo 36), anche con lo scopo di diversificare l'approvvigionamento e aumentare l'efficienza energetica, e nel settore dei trasporti (articolo 37).

Sottolinea quindi che il titolo VIII, articoli da 47 a 49, prevede strumenti di cooperazione. In particolare, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode e le autorità competenti della Malaysia possono conve-

nire su un'ulteriore cooperazione nel settore della lotta antifrode (articolo 48). I diritti di proprietà intellettuale risultanti da accordi di cooperazione nell'ambito dell'APC devono essere protetti e applicati in conformità alle rispettive disposizioni legislative, normative e regolamentari di ciascuna Parte e agli accordi internazionali di cui entrambe le Parti sono firmatarie (articolo 49).

Riferisce che l'articolo 50 (titolo IX) prevede l'istituzione di un Comitato misto, composto da rappresentanti delle Parti e incaricato di garantire il buon funzionamento dell'Accordo e formulare raccomandazioni per promuoverne gli obiettivi nonché per risolvere eventuali divergenze.

Rileva quindi che il titolo X (articoli da 51 a 60) reca le disposizioni finali. Le Parti possono integrare l'intesa concludendo accordi specifici sulle materie trattate dall'APC (articolo 52). Reca inoltre disposizioni relative alle facilitazioni da accordare agli esperti e ai funzionari che partecipano all'attuazione della cooperazione (articolo 54), all'applicazione territoriale dell'APC (articolo 55), alla definizione delle Parti, in piena conformità alla natura mista dell'Accordo (articolo 56) e alla procedura di modifica dell'APC (articolo 57). Gli articoli 58-59 riguardano l'entrata in vigore e la durata mentre l'articolo 60 individua i testi facente fede.

Ricorda, infine, che il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 contiene le clausole finanziarie e dispone che agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 52 dell'Accordo si dovrà fare fronte con apposito provvedimento legislativo. L'articolo 4 dispone circa l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 15.05.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 3 aprile 2024. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 15.05.

Delega al Governo in materia di riordino delle norme relative alla concessione di spazi e aree pubbliche di interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio per l'installazione di strutture amovibili funzionali all'attività esercitata.

C. 1486 Caramanna.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 marzo 2024.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca il se-

guito dell'esame in sede referente della proposta di legge C. 1486 Caramanna, recante Delega al Governo in materia di riordino delle norme relative alla concessione di spazi e aree pubbliche di interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio per l'installazione di strutture amovibili funzionali all'attività esercitata.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 3 aprile 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.25.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022. C. 1686 Governo.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022 (C. 1686 Governo),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Governo della Malaysia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022. C. 1687 Governo.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Governo della Malaysia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022 (C. 1687 Governo),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.